PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E SANITARIO DEGLI STABILIMENTI CARCERARI E DEI RIFORMATORI GOVERNATIVI E DEL PERSONALE DI CUSTODIA DEGLI STABILIMENTI CARCERARI

Art. 5

Ai graduati e agli agenti del personale di custodia collocati a riposo sara' liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento se hanno compiuto 15 anni di servizio e di quattro quinti se hanno compiuto 25 o piu' anni di servizio ed abbiano raggiunti i 50 anni di eta'.

Dopo il quindicesimo anno la pensione aumentera' ogni anno di una decima parte della differenza fra il massimo e il minimo della pensione a conseguirsi.

Il diritto a pensione dei graduati e degli agenti di custodia e delle loro famiglie per malattie, ferite o morte a causa di servizio e' regolato dalle norme e nella misura stabilite per i militari.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore del personale amministrativo e sanitario degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi e del personale di custodia degli stabilimenti carcerari
Estremi	Legge 30 dicembre 1906, n. 649
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-del-personale-amministrativo-e-sanitario/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it